



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
AREA VASTA BRESCIA  
SEDE PRINCIPALE**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E  
PRESTAZIONALE**

**ACCORDO QUADRO  
con due fornitori**

**SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA TARIFFA RIFIUTI DEI COMUNI, AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 443/2019 MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON DUE FORNITORI AGGIUDICATARI, PER L'ANNO 2021 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L'ANNO 2022.**

**CIG .....**

**CPV 79419000-4**

## Sommario

Sommario.....	2
PARTE I – PARTE AMMINISTRATIVA .....	3
Art. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	3
Art. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO .....	4
Art. 3 – CORRISPETTIVO, PRESTAZIONI E VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO .....	4
Art. 4 – CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA .....	5
ART. 5 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA .....	5
Art. 6 – FORMA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI DI APPALTO.....	6
Art. 7 – AVVIO DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	6
Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	7
ART. 9 – MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE .....	7
ART. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	7
Art. 11 – RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO .....	8
Art. 12 – CONTROLLI E VERIFICHE .....	8
Art. 13 – PENALI .....	8
Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO .....	9
Art. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO .....	10
Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA .....	10
PARTE II - PARTE TECNICA.....	12
Art. 17 – CARATTERISTICHE GENERALI DELLE PRESTAZIONI.....	12
Art. 18 – TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	13
Art. 19 – QUALITA' DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA' .....	13
ART. 20 – SERVIZI AGGIUNTIVI .....	14
ART. 21 – CORRISPETTIVO PRESTAZIONALE.....	14
ART. 22 – OBBLIGHI DEI COMUNI COMMITTENTI .....	14

## PARTE I – PARTE AMMINISTRATIVA

### Art. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Codice dei Contratti Pubblici” (d’ora innanzi “Codice”), nonché nel rispetto del principio di trasparenza, tenuto conto del numero dei Comuni che hanno aderito al Protocollo d’Intesa, con due operatori economici, a seguito dell’espletamento di una procedura aggregata di affidamento diretto, effettuata mediante richiesta di offerta (RDO) da parte degli operatori economici selezionati, sulla base di una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 2), lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni nella L. 120/2020, letto in combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lett. iii) e articolo 54, comma 4, lett. a) del Codice, del servizio di validazione dei piani economico-finanziari della tassa rifiuti dei Comuni, in conformità con la delibera ARERA n. 443/2019.

Le prestazioni richieste sono descritte nella seconda parte del presente Capitolato

L’appalto non è suddiviso in lotti, in quanto il servizio è configurato come un’unica prestazione.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro e che regoleranno i successivi contratti specifici di appalto derivanti dallo stesso.

Le prestazioni derivanti dall’Accordo Quadro saranno commissionate attraverso appositi contratti specifici di appalto che saranno aggiudicati, dal singolo Comune aderente all’iniziativa e sottoscritti con la forma di scambio di corrispondenza, ai sensi dell’articolo 32, ultimo comma del Codice.

Con la partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro e con la conseguente sottomissione della propria offerta, si intendono perfettamente conosciuti e incondizionatamente accettati i documenti della procedura e la regolamentazione dell’Accordo Quadro oltre alle norme di legge, regolamentari e le disposizioni attuative che disciplinano l’affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici d’appalto.

Sono a carico dell’impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e gli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.

L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente capitolato a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli altri documenti costituenti il contratto stesso.

L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Provincia di Brescia e il Comune contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e disposizioni vigenti.

L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Provincia di Brescia e dal Comune contraente, per quanto di rispettiva competenza, nonché di dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sulla regolare e corretta esecuzione del contratto.

L'impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e dei controlli sulle prestazioni contrattuali; è tenuta altresì a comunicare ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'impresa dà atto di essere a perfetta conoscenza di tutte le condizioni la cui valutazione sia necessaria per la corretta formulazione della propria migliore offerta.

## **Art. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

La durata dell' Accordo Quadro è limitata all'anno in corso , ferma restando la possibilità di rinnovare il contratto per l'anno 2022 , nei limiti dell'importo contrattuale definito.

Esso si concluderà comunque nel caso in cui la Provincia di Brescia abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine, l'accordo con gli aggiudicatari si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo a favore dello stesso.

Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di appalto per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso agli operatori economici nessun rimborso sarà riconosciuto a qualsiasi titolo.

## **Art. 3 – CORRISPETTIVO, PRESTAZIONI E VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'importo stimato dell'Accordo Quadro riferito all'anno 2021 è di €. 37.400,00 (al netto dell'IVA di legge).

Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore complessivo dell'Accordo Quadro, comprensivo dell' opzione di rinnovo, ammonta a € 74.800,00 (al netto dell'IVA di legge).

Detto importo è da ritenersi meramente indicativo e non vincolante per la Provincia di Brescia.

I contratti specifici saranno aggiudicati dai singoli Comuni nell'ambito dell'importo complessivo dell'AQ. L'operatore economico sarà incaricato dal Comune, sulla base dell'azione di coordinamento della Provincia che terrà conto degli ambiti territoriali omogenei, delle situazioni di incompatibilità nonché delle classi demografiche alle quali corrispondono i corrispettivi di cui all'articolo 22 del presente capitolato.

Ai sensi di quanto disposto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l'appalto di cui si tratta è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza da interferenza, trattandosi di servizi di natura intellettuale, anche se talora effettuati presso la sede del Comune.

L'importo degli oneri della sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso è quindi pari a € 0,00.

Trattandosi di "servizi di natura intellettuale" in quanto è richiesta una specifica e qualificata competenza professionale per lo svolgimento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 95

co 10 del D.Lgs 50/20126, non sussiste l'obbligo, a carico dell'operatore economico, di indicare «i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

I contratti specifici di appalto derivanti dall'Accordo Quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità entro il limite del valore complessivo dell'Accordo stesso ed alle condizioni definite a conclusione della procedura di affidamento.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Provincia di Brescia ad appaltare prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo definito dal medesimo Accordo Quadro.

I prezzi contrattuali indicati all'articolo 22 del presente capitolato si intendono accettati pienamente dall'operatore economico a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi.

5

#### **Art. 4 – CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020, la Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria a corredo della propria offerta.

Tenuto conto dell'importo dei singoli contratti specifici, non è richiesta la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

#### **ART. 5 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

L'impresa, per fatto proprio o di un suo dipendente ovvero di un suo collaboratore, è espressamente obbligata a risarcire ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a **chiunque** in dipendenza della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

A tale scopo, l'impresa, prima della stipula del contratto specifico e comunque, se concesso dalla Stazione Appaltante, prima dell'avvio del servizio, dovrà dotarsi e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto di Accordo Quadro una polizza assicurativa adeguata alla copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per danni a persone e cose, ed una polizza di Responsabilità Civile verso i prestatori d'Opera (R.C.O.).

In particolare, la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi modo, verso la Provincia ed il Comune contraente e/o rispettivi dipendenti, collaboratori ed incaricati.

L'Impresa deve produrre, su eventuale richiesta della Provincia e/o del Comune richiedente, la polizza e le quietanze a comprova del relativo pagamento.

La Provincia e/o il Comune contraente si riserva di verificare in ogni momento sia la validità della polizza che la compagnia assicurativa.

Resta inteso che:

- l'efficacia parziale della polizza assicurativa è da intendersi, ai sensi del 1455 del C.C., quale grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
- la mancanza assoluta della polizza assicurativa è considerata dalle parti clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

La stipulazione della polizza sopraccitata non solleva in ogni caso l'Impresa da ulteriori e maggiori responsabilità/danni che dovessero derivare dal servizio.

## Art. 6 – FORMA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI DI APPALTO

Il contratto di **Accordo Quadro** sarà stipulato nella forma in forma di **scambio di corrispondenza** ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del Codice. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Qualora la Ditta aggiudicataria, nel termine assegnatogli, non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
- il patto d'integrità;
- il codice di comportamenti dei dipendenti della Provincia di Brescia;
- l'offerta dell'aggiudicataria.

I singoli **contratti specifici** di appalto, derivanti dall'Accordo Quadro, saranno stipulati dal Comune in forma di **scambio di corrispondenza** ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del Codice

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico dell'impresa appaltatrice così come ogni spesa relativa alle pubblicazioni di legge. Resta a carico del Comune la sola IVA.

## Art. 7 – AVVIO DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio avrà decorrenza dal giorno successivo alla stipula del contratto specifico, salvo diverso termine in esso indicato. Tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro devono essere svolte in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute ed in osservanza delle norme del presente capitolato nonché della propria offerta.

Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando la Provincia di Brescia ed il Comune contraente completamente esonerati da qualsiasi responsabilità in merito ad eventi avvenuti durante o in conseguenza delle prestazioni. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla eventuale sostituzione.

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d'arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente Capitolato nonché nell'Accordo quadro ed in base a quanto sarà stabilito nei singoli contratti di appalto specifico nonché a quanto offerto in sede di gara.

A partire dalla data di avvio del servizio, l'appaltatore dovrà essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente capitolato. Successivamente il Comune contraente, per il tramite del proprio RUP, procederà a verificare la conformità delle prestazioni eseguite rispetto agli obblighi contrattuali assunti.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento adottato dalla Provincia di Brescia con Deliberazione di Giunta Provincia n. 405 del 20/2012 e dal Comune contraente, **pena la risoluzione** del contratto di Accordo Quadro/contratto specifico.

## Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ del Comune contraente.

## ART. 9 – MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

Si rimanda espressamente a quanto disposto agli articoli 110 e 48, commi 17 e ss. del Codice.

## ART. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Comune contraente riconoscerà all'appaltatore un compenso derivante dall'offerta e da intendersi comprensivo di manodopera ed ogni altro onere e servizio comunque denominato, così come specificato nel presente capitolato.

Il Comune contraente potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nella esecuzione dell'appalto.

Il Comune contraente è tenuto a corrispondere gli importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione di regolare fattura corrispondente alle prestazioni eseguite.

Gli ordini di pagamento relativi ai servizi saranno disposti, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non evidenzia inadempienze.

La fattura dovrà essere intestata al Comune contraente e dovrà essere trasmessa esclusivamente secondo le modalità dallo stesso indicate

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 1284 c.c.

A norma dell'art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società "Poste italiane s.p.a." e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall'affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta del Comune contraente.

Secondo il disposto dell'art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l'affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare al Comune contraente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell'art. 6 della medesima legge.

Le cessioni di crediti di cui all'art. 106, comma 13 del Codice possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia ed al Comune contraente.

## **Art. 11 – RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO**

L'appaltatore è responsabile dell'effettuazione del servizio.

L'appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Provincia/Comune contraente il danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

## **Art. 12 – CONTROLLI E VERIFICHE**

La Provincia/Comune contraente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune e discrezionali verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'appaltatore, sia mediante controlli in loco, sia mediante controlli telematici da remoto, sia attraverso la documentazione in possesso dell'Impresa che non potrà rifiutarsi di esibire.

L'Impresa agevolerà qualunque ispezione, controllo e verifica da parte degli operatori della Provincia/Comune contraente, rendendosi disponibile a fornire tempestivamente dati ed informazioni richiesti o ritenuti utili ai fini della verifica in corso.

## **Art. 13 – PENALI**

In caso di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia/Comune contraente le penali come di seguito indicato.

Il ritardo nell'attivazione e/o nell'erogazione di un determinato servizio e/o l'esecuzione del servizio in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato comporterà l'applicazione delle penali oltre all'eventuale risarcimento del danno.

Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configuri come grave inadempimento, la Provincia di Brescia e/o il Comune contraente, per quanto di competenza, si riserva la facoltà di risolvere il contratto tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Rientra nei casi di grave inadempimento anche l'indisponibilità dell'operatore economico ad assumere l'incarico da parte del comune per ingiustificato motivo.

Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia e/o il Comune contraente si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati, rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta del Comune contraente inviata mediante posta elettronica certificata. Decorso 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte o pur presentate non siano state accolte favorevolmente dalla Provincia/Comune contraente (per quanto di competenza), le penalità si intendono accettate.

Qualora l'appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l'adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine, la mancanza verrà considerata come inadempienza dell'appaltatore soggetta a penali.

In ogni caso l'importo delle singole penali applicate per il ritardo dell'adempimento non potrà superare giornalmente dell'1‰ (un per mille) dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Provincia e/o del Comune contraente, per quanto di competenza, a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore maggior danno.

## **Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, nell'offerta può costituire valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà della Provincia di Brescia e/o del Comune contraente, per quanto di competenza, di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice.

In ogni caso si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
- qualora non venga dato inizio al servizio entro i termini previsti dal presente capitolato;
- per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi contrattuali;

- per effetto di reiterate, gravi inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato;
- per fallimento della ditta;
- per effetto del terzo inadempimento o ritardo, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, nell'esecuzione della prestazione contrattualizzata;
- per effetto delle fattispecie di grave inadempimento di cui al precedente articolo.

Qualora le penali applicate dovessero superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, la Provincia e/o il Comune contraente, per quanto di competenza, potranno risolvere il contratto oltre all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

In ogni caso la dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata mediante posta elettronica certificata.

La Provincia di Brescia/Comune contraente, per quanto di competenza, ha diritto di recesso dal contratto nel rispetto dell'articolo 109 del Codice.

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 la Provincia si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle eventuali convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

## **Art. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il subappalto è autorizzato alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice e qui espressamente richiamate.

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 106 del Codice dei contratti.

## **Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente capitolato. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Provincia di Brescia/Comune contraente la documentazione ed i dati richiesti dalla vigente normativa e dal presente capitolato. La mancata produzione dei predetti documenti/dati comporta l'esclusione dalla procedura ovvero la decadenza dall'aggiudicazione.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dal citato Regolamento. I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara nonché dal RUP ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati relativo alla fase di affidamento ed esecuzione dell'Accordo Quadro è la Provincia di Brescia.

Il Responsabile del trattamento dei dati finalizzato all'affidamento ed esecuzione dell'Accordo Quadro è il Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta.

L'impresa aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, dovrà conformarsi alle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali.

## PARTE II - PARTE TECNICA

### Art. 17 – CARATTERISTICHE GENERALI DELLE PRESTAZIONI

La presente procedura persegue l'obiettivo di affidare il servizio di supporto ai Comuni aderenti all'iniziativa che hanno sottoscritto il relativo protocollo di intesa, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", dettagliato nel capitolato descrittivo e prestazionale".

L'Accordo Quadro prevede l'esecuzione di due tipologie di prestazioni, fra di loro complementari, fornite in base alla richiesta del singolo Comune.

La Ditta, preliminarmente, effettuerà un'analisi gratuita della documentazione per la definizione della prestazione idonea per l'attività di validazione, al fine di verificare se possa essere sufficiente solo la prestazione A, ovvero, per la carenza di documentazione a corredo del PEF, sia necessario procedere anche alla prestazione B, che si configura come complementare ed integrativa della prima. Il Comune ha facoltà di far integrare la documentazione con mezzi propri.

**1. PRESTAZIONE A => Validazione del PEF** secondo il modello MTR Arera come evidenziato nell'art. 6 delibera 443 del 31/10/2019. Questa prestazione ha lo scopo di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel "PEF grezzo" redatto dal/i gestore/i integrato con i parametri /coefficienti per il completamento di competenza dell'Ente previsti dall'MTR. **In particolare, la validazione comprenderà le seguenti attività:**

- 1.1. Verifica della completezza del PEF per singolo Comune;
- 1.2. Controllo formale del rispetto dei parametri imposti dal MTR , in particolare :
  - 1.2.1. Verifica dell'effettiva esclusione dei costi presenti nelle fonti contabili che non sono attinenti al servizio rifiuti o che non sono ammissibili al riconoscimento tariffario;
  - 1.2.2. Verifica del calcolo dei costi d'uso del capitale mediante la corretta applicazione del metodo del costo storici rivalutato;
  - 1.2.3. Verifica del corretto trattamento di eventuali ricavi diversi da quelli relativi al servizio integrato di gestione dei RU;
  - 1.2.4. Verifica del corretto calcolo delle componenti a conguaglio;
  - 1.2.5. Verifica della corretta valorizzazione dei corrispettivi riconosciuti dal CONAI;
- 1.3. Rispetto equilibrio economico - finanziario della gestione;
- 1.4. Verifica delle dichiarazioni di veridicità per singolo Comune
- 1.5. Verifica delle relazioni accompagnatorie del Gestore, del Comune e del ETC per il singolo Comune
- 1.6. Richiesta di eventuali integrazioni/modifiche/correzioni al Comune e/o, per suo tramite, al/ai Gestori;
- 1.7. Redazione della relazione di validazione del PEF che il Comune provvederà a recepire con proprio atto.

Entro 30 giorni dalla approvazione delle tariffe l' Operatore Economico fornirà supporto al caricamento della documentazione sulla specifica piattaforma ARERA previa trasmissione

di tutta la documentazione di competenza.

L'Operatore Economico inoltre fornirà il supporto al Comune nell'integrazione della documentazione qualora ARERA formuli osservazioni o richieste nella fase di istruttoria del procedimento di approvazione di propria competenza

I servizi sopra descritti potranno essere svolti da remoto da personale professionalmente qualificato. Dovrà essere comunque garantito un incontro preliminare di natura formativa, tecnico/applicativa con il Comune per la ricezione della documentazione di input per l'attività di validazione.

2. **PRESTAZIONE B => Prestazione Complementare PLUS Verifica Integrativa** . Nel caso in cui il PEF evidenzii deficit strutturali o carenze nella relazione di accompagnamento, l'Operatore Economico fornirà il necessario supporto alla corretta formulazione del Piano Finanziario. In particolare garantirà le seguenti attività :

- 2.1. Percorso formativo anche in forma aggregata (n. 3 ore in modalità "live" o mediante webinar), rivolto agli addetti dell'ufficio competente (di ogni Comune) alla gestione della tassa rifiuti e finalizzato alla predisposizione dei PEF, ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019 del 31/12/2019.;
- 2.2. Incontro preliminare di natura formativa con il singolo Comune;
- 2.3. Acquisizione del "PEF grezzo" predisposto dal Gestore, che sarà messo a disposizione da parte del Comune così come formalmente ricevuto dal Gestore, comprensivo di Relazione di Accompagnamento, Dichiarazione di Veridicità e fonti contabili obbligatorie impiegate ;
- 2.4. Aggregazione dei PEF Grezzi;
- 2.5. Supporto alla predisposizione del "PEF Grezzo" dell'Ente
- 2.6. Supporto metodologico per la valorizzazione dei parametri e dei coefficienti caratteristici del MTR
- 2.7. Supporto nella valutazione del valore delle entrate tariffarie in relazione alle esigenze di equilibrio economico finanziario, al vincolo sulla crescita annuale ed agli altri termini previsti dalla regolazione nonché alle politiche tariffarie dell'Ente, a sostegno delle decisioni finali e determinazioni conseguenti;
- 2.8. Indicazioni metodologiche circa i requisiti dell'attività di validazione;
- 2.9. Supporto alla stesura dei contenuti del capitolo 4 della Relazione di Accompagnamento al PEF (Valutazioni dell'Ente territorialmente competente), compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443).

## **Art. 18 – TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

I tempi di esecuzione delle attività descritte all'art. 18 sono stabiliti come segue :

- **PRESTAZIONE A => Validazione del PEF** : 10 giorni dalla ricezione di tutti i dati richiesti
- **PRESTAZIONE B => Prestazione Complementare PLUS Verifica Integrativa**: 20 giorni dalla ricezione di tutti i dati richiesti

## **Art. 19 – QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ**

La Provincia di Brescia sottoscriverà l'Accordo quadro con 2 operatori economici , curando la corretta esecuzione del medesimo accordo mentre i singoli Comuni procederanno con propria

determinazione all'aggiudicazione del contratto specifico con assunzione del relativo impegno di spesa e, nell'ambito del coordinamento di questa Provincia, contestualmente individua l'operatore economico, quale soggetto incaricato di effettuare la validazione del PEF. Pertanto, le prestazioni erogate dall'affidatario nel corso dell'esecuzione del contratto saranno oggetto di verifica di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del Comune, nominato ai sensi dell'articolo 31 del Codice.

## ART. 20 – SERVIZI AGGIUNTIVI

È facoltà della ditta aggiudicataria proporre in fase di esecuzione del contratto servizi e/o prodotti aggiuntivi al fine di migliorare ed incrementare la funzionalità del servizio oggetto dell'appalto; si precisa, al riguardo, che tali servizi o prodotti aggiuntivi non comporteranno alcun aumento del corrispettivo previsto dal presente capitolato.

Eventuali servizi aggiuntivi da fornire dietro corrispettivo (es: supporto alla simulazione tariffaria, supporto alla bollettazione) potranno essere definiti, previa valutazione della congruità del prezzo, entro i limiti dell'importo contrattuale.

## ART. 21 – CORRISPETTIVO PRESTAZIONALE

Il corrispettivo delle singole prestazioni è fissato come segue:

<b><u>PRESTAZIONE A : validazione del PEF</u></b>	<b>PREZZO A CORPO IVA ESCLUSA</b>	
	€ .....	fino a 5.000 abitanti
	€ .....	da 5.001 a 15.000 abitanti
	€ .....	da 15.001 a 50.000 abitanti

<b><u>PRESTAZIONE B : Prestazione Complementare PLUS Verifica Integrativa</u></b>	<b>PREZZO A CORPO IVA ESCLUSA</b>	
	€ .....	fino a 15.000 abitanti
	€ .....	da 15.001 a 50.000 abitanti

## ART. 22 – OBBLIGHI DEI COMUNI COMMITTENTI

Il Comune si impegna a :

- 1) trasmettere all'operatore individuato, entro tempi congrui e concordati, la documentazione di cui all'art. 6.2 della Delibera ARERA 443/2019/R/rif e ss.mm.ii. ed a rendere disponibili tutte le informazioni e tutta la documentazione necessaria e tutti i rapporti con il Gestore. A tal fine il Comune provvederà ad individuare un referente Tecnico che fornisca il supporto necessario allo svolgimento delle attività
- 2) segnalare ad ARERA le eventuali inerzie del gestore ai sensi dell'art.7 della delibera ARERA citata.
- 3) trasmettere ad ARERA la predisposizione del PEF ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.